



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 22-05-2026

Messaggio n. 1702

Allegati n.1

OGGETTO: Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

Premessa

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", ha introdotto, all'articolo 44, comma 11-bis, la possibilità, per i datori di lavoro operanti in territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa, di accedere a un trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga agli ordinari limiti di durata di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

La misura è stata prorogata, da ultimo, dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, anche legge di Bilancio 2026), come modificato dall'articolo 14, comma 1-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, il quale dispone che: "Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di

euro per l'anno 2026, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziato, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53 -ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente".

Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, al fine di semplificare in un'unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pure in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l'utilizzo delle risorse stanziato per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, quindi, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2026 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, riguardanti i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata.

Tanto premesso, con il presente messaggio si illustra la disposizione in argomento e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili.

1. Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga

La formulazione testuale dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 199/2025, come modificata dall'articolo 14, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 200/2025, per l'anno 2026, non prevede l'emanazione di un decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate dalle aree di crisi complessa, in quanto la gestione dello stanziamento sarà "accentrata", come illustrato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 10 febbraio 2026.

Conseguentemente, al fine di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nonché il trattamento di mobilità in deroga, la verifica della sostenibilità finanziaria dei trattamenti concessi dalle singole Regioni, effettuata dal citato Ministero, non avviene in base alla valutazione delle risorse nella disponibilità della singola Regione, ma in base alla capienza del finanziamento complessivamente riportata nel disposto della legge di Bilancio 2026.

Si evidenzia, inoltre, che le risorse residue dei finanziamenti degli anni precedenti, destinate ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, non possono essere utilizzate per autorizzare i medesimi trattamenti di competenza dell'anno 2026.

Pertanto, stante il dettato normativo, possono essere autorizzate le richieste di sostenibilità finanziaria solo a concorrenza dei fondi stanziati che, per l'anno 2026, ammontano a 100 milioni di euro.

In particolare, considerato che la sostenibilità finanziaria può essere autorizzata fino alla concorrenza delle risorse disponibili, come da finanziamento accentrato, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste da parte delle Regioni relative alla mobilità in deroga e delle concomitanti istanze inoltrate dai datori di lavoro a titolo di

integrazione salariale per area di crisi industriale complessa e delle connesse autorizzazioni, il flusso di gestione viene modificato come di seguito indicato.

Con riferimento alla mobilità in deroga, si precisa altresì che l'accentramento attiene solo ed esclusivamente alla gestione delle risorse, lasciando immutata la competenza delle Regioni relativamente a tutte le attività volte a individuare i potenziali beneficiari della misura e la contestuale applicazione agli stessi, durante l'erogazione dell'indennità, delle misure di politica attiva individuate nel Piano regionale trasmesso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

2. Flusso di gestione della mobilità in deroga

Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti da parte delle Regioni interessate, per il tramite del "Sistema Informativo Percettori" ("SIP"), e il pagamento delle relative prestazioni da parte delle Strutture dell'INPS territorialmente competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018, nonché al successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019 le cui indicazioni, per quanto non diversamente specificato nel presente messaggio, si intendono richiamate.

Per l'anno 2026, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dopo avere effettuato la propria valutazione in ordine alla sostenibilità finanziaria del trattamento di mobilità in deroga, comunica all'INPS e alla Regione richiedente che quest'ultima può procedere alla autorizzazione dei trattamenti previsti. La sostenibilità finanziaria relativa all'anno 2026 riguarda esclusivamente periodi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Una volta ricevuto l'assenso da parte del citato Ministero, la Regione emana un decreto di concessione conforme, in relazione all'elenco dei beneficiari, alla durata del trattamento e al periodo concesso, a quanto valutato positivamente dal medesimo Ministero.

I decreti regionali, da trasmettere all'INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50/2017, al fine di distinguerli chiaramente da altri provvedimenti regionali di autorizzazione del medesimo trattamento, in particolare da quelli concessi o in via di concessione ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Al riguardo, deve essere previsto un nuovo decreto convenzionale.

La trasmissione all'INPS deve avvenire esclusivamente per il tramite del "SIP" utilizzando il numero di decreto convenzionale "20026".

Si ricorda che, in considerazione dell'obbligo per l'Istituto di procedere con il monitoraggio delle risorse erogate, non sono presi in considerazione, e conseguentemente non saranno eseguiti i relativi pagamenti, i decreti inviati con modalità diverse.

Per permettere all'INPS di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto verifica che l'importo stimato del singolo decreto regionale di mobilità in deroga sia coerente con l'importo stanziato.

Per l'anno 2026, l'importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari a 1.638,63 euro, comprensivo di copertura figurativa e assegno al nucleo familiare (ANF); tale dato può essere utilizzato per l'accertamento della sostenibilità finanziaria del trattamento di prosecuzione della mobilità in deroga.

Nel caso in cui l'importo cumulato superi l'importo complessivo di cui al finanziamento accentrato, l'Istituto non può procedere con il pagamento di tale ultimo decreto, nonché di quelli successivi, dandone notizia alla Regione e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Al fine di consentire il controllo, ciascun *file* .xml inviato tramite il "SIP" dalla Regione deve

contenere un unico decreto regionale che fa riferimento al decreto convenzionale "20026", anche se riferito a più beneficiari; pertanto, non sono consentiti invii tramite il "SIP" di file .xml contenenti più decreti regionali facenti riferimento al decreto convenzionale "20026".

2.1 Istruzioni operative e modalità di pagamento

A integrazione delle istruzioni operative fornite nel tempo dall'Istituto in materia e, da ultimo, con il messaggio n. 3205 del 27 ottobre 2025, si forniscono le seguenti indicazioni.

Il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda *on-line*.

Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Strutture territorialmente competenti dell'INPS devono inserire, nella procedura di pagamento della prestazione, i seguenti codici di intervento, differenziati per le singole Regioni:

codice intervento

980	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse ABRUZZO
981	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse FRIULI V. G.
982	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse LAZIO
983	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse LIGURIA
984	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse MARCHE
985	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse MOLISE
986	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse PUGLIA
987	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse SARDEGNA
988	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse SICILIA
989	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse TOSCANA
990	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse UMBRIA
991	D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse CAMPANIA
992	D.I. 20026 art.1 c.142 della L.205/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse VENETO
993	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse PIEMONTE
998	D.I. 20026 art.53 ter del D.L.50/2017 PROROGA 2026 - Aree di Crisi Complesse BASILICATA

L'operatore di Sede deve liquidare le prestazioni di mobilità in deroga concesse per i lavoratori occupati presso i datori di lavoro ubicati in aree di crisi industriali complesse verificando nel

“SIP” i nominativi, il periodo concesso, nonché il decreto ministeriale di finanziamento (decreto convenzionale “20026”).

Si ribadisce che è possibile procedere all'erogazione delle prestazioni in deroga solo ed esclusivamente dopo avere ricevuto la trasmissione su “SIP” del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza della Regione, contenente i nomi dei beneficiari e il periodo concesso.

L'operatore di Sede deve controllare che il nominativo, alla data di inizio del periodo concesso, risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga e che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.

Nel caso che queste due condizioni non siano verificate, l'operatore di Sede non deve procedere al pagamento della prestazione dandone riscontro alla propria Direzione regionale, che, a sua volta, provvede a informare la Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti di competenza.

Per consentire alla procedura di effettuare correttamente il pagamento della prestazione di mobilità in deroga, le prestazioni devono essere erogate in sequenza temporale. Pertanto, prima di pagare una mensilità, occorre verificare che siano state pagate tutte le mensilità precedenti.

Si ricorda, infine, che l'operatore di Sede deve inserire manualmente la data di decadenza, che coincide con il giorno successivo alla data di fine concessione del periodo decretato dalla Regione.

Le Strutture territoriali, pertanto, possono procedere alla lavorazione delle prestazioni di mobilità in deroga solo dopo avere verificato che tutte le indennità afferenti a periodi antecedenti siano state effettivamente erogate.

Ai percettori dei trattamenti di mobilità in deroga spetta l'accredito della contribuzione figurativa e, eventualmente, l'assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.

Infine, si evidenzia che devono essere applicate le riduzioni del trattamento previste dalla normativa vigente, come indicato nella circolare n. 57 del 13 marzo 2007.

3. Trattamento di integrazione salariale straordinaria

Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, come precedentemente illustrato, il comma 165 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 attribuisce ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, finalizzate alla prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro localizzati in aree di crisi industriale complessa.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la citata circolare n. 3/2026, ha confermato che il trattamento in argomento costituisce un intervento di integrazione salariale straordinaria destinato esclusivamente ai lavoratori e ai datori di lavoro che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa in materia, così come disciplinato dagli articoli 1 e 20 del decreto legislativo n. 148/2015 (requisiti soggettivi e oggettivi). La misura si applica unicamente ai datori di lavoro operanti in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché secondo le disposizioni dei successivi decreti ministeriali e degli Accordi di programma.

La predetta misura si rivolge ai datori di lavoro che, avendo già usufruito in precedenza di

trattamenti di integrazione salariale straordinaria, risultano impossibilitati ad accedere a ulteriori interventi sia perché hanno raggiunto la durata massima complessiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, o la durata massima consentita per ciascuna causale ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, sia perché non sono soddisfatti i criteri di autorizzazione richiesti dalle singole fattispecie secondo quanto previsto dall'articolo 21 dello stesso decreto legislativo.

Per quanto concerne la durata, il trattamento può essere riconosciuto, al verificarsi di determinate condizioni, fino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.

Tanto precisato, si evidenzia che gli interventi di proroga in argomento sono autorizzati in deroga agli articoli 4 e 22, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015, che disciplinano, rispettivamente, la durata massima complessiva di 24 mesi (30 mesi per le imprese dell'edilizia e affini) in un quinquennio mobile per ogni unità produttiva e le specifiche durate previste per ciascuna causale di intervento di integrazione salariale straordinaria.

Considerando, come anticipato, che l'articolo 1, comma 165, della legge di Bilancio 2026 non prevede più l'emanazione di un decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni, la gestione dello stanziamento risulta "accentrata". Conseguentemente, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, è stata ritenuta opportuna l'istituzione di un nuovo codice evento nell'ambito del codice intervento "333", al fine di distinguere le risorse economiche destinate al finanziamento delle prestazioni relative ad accordi stipulati con decorrenza iniziale nell'anno 2025, durante la vigenza dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), dalle risorse da utilizzare per le concessioni attinenti ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria relativi ad accordi stipulati con decorrenza iniziale nell'anno 2026.

3.1 Istruzioni procedurali

Nel "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento "333", è istituito il seguente nuovo codice evento:

"173 Proroga imprese operanti aree crisi industriale complessa- Art.44 c11 bis (circ. INPS 1/2026 par 3.1.1)".

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento "173", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

3.2 Modalità e termini di trasmissione dei flussi "Uniemens-Cig" (UNI41)

Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in argomento preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell'Istituto, i datori di lavoro devono inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) con le consuete modalità, come illustrate con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e con i successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell'8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.

Si rammenta che, in forza di quanto disposto dal comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

3.3 Modalità di esposizione del conguaglio

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio, relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della legge di Bilancio 2026, i datori di lavoro devono operare come segue.

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all'interno dell'elemento <DenunciaAziendale> / <ConguagliCIG > / <CIGAutorizzata >/ <CIGStraord > / <CongCIGSACredito > / <CongCIGSAltre> / <CongCIGSAltCaus>, devono valorizzare il nuovo codice causale "**L150**", avente il significato di "conguaglio ulteriori settimane CIGS Art 1 c. 165 legge 30 dicembre 2025, n. 199", relativo ad autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

I datori di lavoro devono effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo (cfr. l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015). Si ricorda che il suddetto termine di decadenza si applica anche qualora il flusso Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

In caso di cessazione dell'attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

3.4 Aspetti contributivi

Si ricorda che, ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026, è stata disposta la proroga dell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale per l'anno 2026 per le unità produttive autorizzate all'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinaria, appartenenti a datori di lavoro ubicati nelle aree di crisi industriale complessa. Il beneficio, originariamente previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2025, n. 113, permette ai datori di lavoro di accedere all'esonero per un ulteriore periodo massimo complessivo di autorizzazione pari a dodici mesi.

Ciò in quanto il citato articolo 6 del decreto-legge n. 92/2025 stabilisce che l'esonero dal versamento del contributo addizionale opera per tutto il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria richiesto.

4. Monitoraggio

Come anticipato, le prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga sono concesse nel limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

5. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri previsti dall'articolo 1, comma 165, della legge n.

199/2025, come modificato dall'articolo 14, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 200/2025, relativi alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, si deve fare riferimento ai conti già in uso GAU30210 e GAU30280 per i pagamenti effettuati direttamente ai lavoratori di cui al precedente paragrafo 3.1, nonché ai conti in uso GAU30165 e GAU30265 per i pagamenti tramite conguaglio Uniemens di cui al precedente paragrafo 3.3, istituiti con il messaggio n. 1873 del 4 maggio 2017, cui si fa rinvio per le istruzioni contabili.

L'onere derivante dalla proroga della mobilità in deroga è rilevato al conto GAU30275, istituito con la citata circolare n. 159/2017.

Per ciò che concerne, infine, l'esonero del contributo addizionale di cui all'articolo 1, comma 166, della legge n. 199/2025, la rilevazione contabile deve essere effettuata al conto GAW32210 in contropartita del conto GAU22210, istituiti con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025.

I conti sopra indicati sono ridenominati in conformità alla normativa in argomento, come riportato nella variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga